



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**Dipartimento della  
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

## SENTENZE

*Regione del Veneto*

*Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR*

**AMBITO: AUA – SILENZIO-ASSENSO**

**Corte di Cassazione, sez. III, 28 Luglio 2025, n. 27670 – inapplicabilità di silenzio-assenso ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione allo scarico di reflui industriali**

La Corte di Cassazione interviene per confermare la sentenza di primo grado con la quale il Tribunale di Latina aveva condannato il titolare di una ditta di lavorazione di agrumi per scarico di reflui industriali non autorizzato (e anche per una violazione in materia di rifiuti), nonostante sia il PM che, poi, il PG avessero richiesto l'assoluzione/accoglimento del ricorso per la particolare tenuità del fatto.

Riassumendo al massimo la vicenda, la ditta aveva presentato istanza di AUA nel 2016, allegando la già vigente autorizzazione allo scarico, risalente al 2013; dalla sentenza non è dato capire se e quando l'AUA sia stata alla fine rilasciata.

Nel mentre, prima della scadenza dell'autorizzazione allo scarico, il gestore aveva depositato domanda di proroga della stessa, senza ottenere alcuna risposta: in applicazione dell'art. 124, comma 8 del Dlgs 152/2006, comunque, aveva proseguito la propria attività.

Nell'aprile 2019 il gestore aveva sollecitato la definizione del procedimento, ma nel settembre 2019 la polizia giudiziaria aveva eseguito un'ispezione ed aveva riscontrato l'assenza dell'autorizzazione allo scarico ed impartito l'immediata ottemperanza.

Poco dopo (dicembre 2019), la Provincia aveva trasmesso un preavviso di diniego al rilascio dell'autorizzazione (risalente all'ottobre 2019), fondato su una precedente comunicazione della Provincia antecedente all'istanza di proroga del 2017 e mai notificata all'interessato.

Sostanzialmente, prima che il gestore avanzasse domanda di proroga, la Provincia aveva emesso una comunicazione che *"presumibilmente per una inadempienza dell'ufficio dello sportello unico del Comune"* non era stata notificata al gestore e, quindi, era rimasta inottemperata, dando luogo – a distanza di due anni e pur a fronte di una domanda di proroga tempestiva – ad un preavviso di diniego.

Appena avuta conoscenza del preavviso di diniego, il gestore aveva ottemperato a quanto ivi richiesto e, pur di ottenere l'AUA, si era rivolto ai Carabinieri perché intercedessero presso gli enti interessati *"al fine di consentire all'azienda di poter ricevere delle chiare e tempestive indicazioni in merito alle modalità e ai tempi per la definizione dell'iter per l'ottenimento dell'AUA"*: in risposta, i Carabinieri avevano fatto un nuovo accesso, confermando l'assenza dell'autorizzazione.

Nel frattempo, il gestore aveva continuato la propria attività, ottenendo l'autorizzazione allo scarico (e probabilmente l'AUA, ma non è specificato) nell'ottobre del 2021.

La Cassazione conferma la condanna, facendo decorrere la condotta penalmente rilevante dal primo sopralluogo dei Carabinieri del settembre 2019: per il periodo antecedente, la Corte rileva l'assenza dell'elemento soggettivo in virtù della tempestiva istanza di proroga (applicazione dell'art. 124, comma 8 del Dlgs 152/2006) e della mancata notifica della comunicazione provinciale del 2017; per il periodo successivo, invece, la Corte fa leva sull'acquisita consapevolezza dell'assenza dell'autorizzazione e sul conseguente obbligo – non rispettato – di astenersi dal proseguire l'attività produttiva.

La Corte, cioè, fa leva sull'art. 20 della legge 241/1990, che esclude il silenzio assenso per i procedimenti in materia ambientale, affermando che *"l'autorizzazione agli scarichi deve formare oggetto di provvedimento necessariamente espresso, non altrimenti surrogabile mediante modelli di semplificazione amministrativa quali l'acquisizione tacita dell'assenso"*, obbligando, quindi, alla sospensione delle attività fino al rilascio del provvedimento espresso.

Al di là dello svolgimento surreale della vicenda, resta indubbio che il silenzio-assenso ex art. 20 della legge 241/1990 non sia applicabile ai procedimenti ambientali; resta dubbio, invece, o, almeno, opinabile, che tale esclusione si estenda anche all'assenso incondizionato *per silentium* nell'ambito della conferenza di servizi (artt. 14-bis e 14-ter della legge 241/1990), espressamente negato solo per i casi in cui *"disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi"*.

---

Ultimo  
aggiornamento:

09.05.2024

---

Sul punto, infatti, vi sono posizioni contrastanti, poiché testualmente la direttiva 271/1991/CEE, art. 11. 1 dispone che *“Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 1993, lo scarico di acque reflue industriali in reti fognarie ed impianti di trattamento delle acque reflue urbane sia preventivamente subordinato a regolamentazioni e/o ad autorizzazioni specifiche da parte dell'autorità competente o dell'organismo abilitato. 2. Le regolamentazioni e/o le autorizzazioni specifiche devono soddisfare ai requisiti di cui all'allegato I C. Tali requisiti possono essere modificati secondo la procedura prevista all'articolo 18 . 3 . Le regolamentazioni e le autorizzazioni specifiche debbono essere riesaminate e se necessario adeguate ad intervalli regolari.”*.

La direttiva impone, cioè, una regolamentazione e/o autorizzazione specifica, senza imporre, apparentemente, un'autorizzazione necessariamente espressa: questa interpretazione potrebbe portare ad una possibile applicazione del meccanismo dell'assenso incondizionato *per silentium* nel caso in cui l'autorizzazione allo scarico sia acquisita nell'ambito di una conferenza di servizi.

Link: <https://www.osservatorioagromafie.it/wp-content/uploads/sites/40/2025/09/cass-pen-27670-2025.pdf? waf=1>